

**Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e ulteriori disposizioni**

Capo I

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Capo, al fine di consentire l'adeguamento della normativa regionale in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione), e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), si apportano modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie).

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 24/2005)

1. Alla l.r. 24/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2  
(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) ed in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) e in ossequio alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali sport, la presente legge garantisce che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico. In particolare la Regione assicura, attraverso il migliore utilizzo del territorio, una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili attrezzate, la prevenzione da pericoli e

- danni che possono derivare dal loro uso e la più ampia partecipazione nella pratica degli sport invernali da parte delle persone con disabilità.
2. La presente legge ha ad oggetto:
    - a) la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione e l'esercizio di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati, in pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture;
    - b) l'apprestamento e l'esercizio di piste da sci;
    - c) la gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate;
    - d) il comportamento degli utenti e degli sciatori.
  3. In essa trovano applicazione:
    - a) i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 9 della l. 86/2019;
    - b) le norme dei capi II e III del d.lgs. 40/2021 e successive modifiche e integrazioni;
    - c) le norme di cui al capo IV del d.lgs. 40/2021 e successive modifiche e integrazioni.";
- b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
- c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4  
(Definizioni di area sciabile attrezzata)

1. Sono aree sciabili attrezzate tutte le superfici innevate in modo naturale o programmato, anche artificialmente e con materiale sintetico ecosostenibile, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve, denominata snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino.
2. All'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, quali snowpark, che devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute.
3. Sono individuate quali componenti delle aree sciabili attrezzate:
  - a) gli impianti di risalita: gli impianti funiviari e i sistemi a questi assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che utilizzano una o più funi impiegate come vie di corsa, come organi di trazione o come organi portanti e traenti, tutti adibiti e funzionali al trasporto pubblico delle persone, cose o misto, all'interno dell'area. Sono compresi gli impianti di arroccamento e di collegamento, le stazioni di monte, di valle, intermedie e i locali di servizio annessi;
  - b) i tappeti mobili: nastri trasportatori che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo; essi sono installati su piste innevate, per consentire lo svolgimento di sport di discesa praticati nella stagione invernale, e su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a un metro per consentire lo svolgimento di attività ludiche e sportive nella stagione estiva;

- c) gli impianti per la produzione e la distribuzione di neve programmata: l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, le opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque diretti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nella quantità necessaria a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili;
  - d) le infrastrutture accessorie: strutture accessorie occorrenti e comunque finalizzate alla sicurezza e al conforto degli utenti e del personale di servizio, nonché al regolare e sicuro esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci e delle altre componenti delle aree sciabili, quali rifugi, posti di ristoro, postazioni per gli addetti alla pubblica sicurezza, ricoveri per il personale e le attrezzature, officine di pronta riparazione, biglietterie, punti di informazione, sedi operative di scuole sci ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci), presidi di pronto soccorso, servizi in genere, collegamenti e spazi circostanti alle stesse opere;
  - e) le opere e attrezzature di difesa dalle frane e quelle di difesa dalle valanghe, disciplinate dall'articolo 13 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga);
  - f) le piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte dalla Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;
  - g) le piste di collegamento: tracciati che consentono l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
  - h) le piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;
  - i) i percorsi occasionali e di servizio: i tracciati utilizzati dai gestori rispettivamente per esigenze temporanee e per motivi di servizio connessi alla gestione dell'area sciabile. Interdetti agli sciatori, sono percorsi, privi di rischio valanghivo, adeguatamente segnalati attraverso apposita idonea cartellonistica;
  - l) le piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve quali il bob, lo snowtubing, le biciclette da neve ed altri: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;
  - m) i tracciati di allenamento: tratti di pista riservati, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico;
  - n) gli snowpark: aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci, lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross.
4. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, all'interno dell'area sciabile attrezzata possono essere individuate altre aree a specifica destinazione riservate a campo scuola, a parco giochi ovvero agli impianti ludico – sportivi e ricreativi, aventi utilizzo invernale ed estivo, quali le teleferiche, le slitte guidate, i percorsi naturalistici attrezzati, le piscine naturali, i percorsi riservati alla discesa con la mountain bike, denominati bike park, e con i mountaintart.
5. Con provvedimento della Giunta regionale possono essere indicati altri sport invernali ed estivi che è possibile praticare all'interno delle predette aree.";

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis  
(Ulteriori definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni di area sciabile attrezzata di cui all'articolo 2 del d.lgs. 40/2021, si applicano le ulteriori seguenti definizioni:
  - a) utente dell'area sciabile attrezzata: chiunque per qualsiasi motivo si trovi all'interno dell'area sciabile con o senza equipaggiamento per la pratica sportiva;
  - b) sciatore: l'utente che percorre l'area sciabile equipaggiato di sci da discesa, da fondo, snowboard, telemark o altre tecniche di discesa;
  - c) gestore dell'area: il titolare dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica;
  - d) struttura regionale competente: la struttura della Giunta regionale competente in materia di impianti di risalita e piste da sci.";
- e) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le competenze dei Comuni relativamente alle procedure amministrative dirette all'attribuzione dei terreni su cui insistono le componenti dell'area sciabile, nel rispetto delle norme di pianificazione, urbanistiche ed edilizie, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie e delle relative infrastrutture sono soggetti ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.";
- f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10  
(Obblighi del gestore)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle attività connesse con il pubblico esercizio delle aree medesime.
2. Il gestore delle aree sciabili in particolare è tenuto a:
  - a) proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'adozione delle misure di cui agli articoli 45 e 64, nonché di ogni altra ritenuta idonea;
  - b) chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità;
  - c) esporre le informazioni relative alle classificazioni delle piste, al loro stato in caso di cattive condizioni, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal d.lgs. 40/2021 e dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità; in particolare, dette informazioni devono essere esposte in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio;
  - d) esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità;

- e) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo alla struttura regionale competente, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;
  - f) assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
  - g) dotarsi di defibrillatori semiautomatici da collocare in luoghi idonei e, in ogni caso, nei siti presidiati dagli operatori di soccorso;
  - h) collegarsi con le Centrali del numero unico di soccorso 112, o con strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che deve essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati;
  - i) individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulare convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);
  - j) assicurare il rispetto delle previsioni di cui al capo IV del d.lgs. 40/2021;
  - k) trasmettere annualmente alle strutture regionali di cui all'articolo 86 l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi.
3. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, mette a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
4. Il gestore non può consentire l'apertura al pubblico delle aree sciabili senza avere preventivamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del medesimo gestore in relazione all'uso delle aree sciabili attrezzate.";
- g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11  
(Responsabilità civile dei gestori)

1. Ai fini della responsabilità civile dei gestori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 40/2021.";
- h) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:  
"3. Spetta ai Comuni l'applicazione della normativa prevista relativamente alle procedure amministrative dirette all'attribuzione dei terreni su cui insistono le componenti dell'area sciabile, nel rispetto delle norme di pianificazione, urbanistiche ed edilizie, in relazione alla tipologia dell'impianto.";
- i) l'articolo 16 è abrogato;
- j) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17  
(Domanda di autorizzazione e documentazione)

1. Per l'avvio del procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti funiviari la documentazione da presentare in allegato alla richiesta contiene, pena l'irricevibilità dell'istanza:
  - a) la relazione illustrativa dell'intervento con indicazione delle norme di riferimento;
  - b) la planimetria catastale con localizzazione delle opere;
  - c) la dichiarazione sulla disponibilità dei suoli;
  - d) la planimetria di inquadramento in scala 1:25.000;
  - e) il profilo longitudinale di massima con attraversamenti e parallelismi, in scala adeguata al tipo di impianto;
  - f) la dichiarazione sulla compatibilità della portata oraria impianto/piste;
  - g) ortofotocarta in scala 1:5.000 con rappresentazione leggibile delle curve di livello;
  - h) elaborati con inquadramento urbanistico e vincolistico;
  - i) rappresentazione delle condizioni di esposizione al rischio frane e valanghe;
  - j) la dichiarazione del progettista sulla fattibilità dell'opera rispetto alle norme funiviarie che regolano la infrastruttura.";
  
- k) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18  
(Procedimento istruttorio)

1. La domanda di cui all'articolo 17 è presentata alla Struttura regionale competente che, nel corso del procedimento istruttorio, indica gli eventuali ulteriori documenti necessari al rilascio dell'autorizzazione.
  2. La Struttura regionale competente acquisisce il nulla osta tecnico dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) riferito alla sicurezza e può richiedere il parere non vincolante del Tavolo Tecnico Consultivo di cui all'articolo 8.
  3. Se in fase istruttoria il richiedente propone integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima presentato, la Struttura regionale competente ripete l'istruttoria.
  4. L'autorizzazione regionale è, in ogni caso, subordinata al rilascio di tutti i pareri, dichiarazioni, nullaosta, autorizzazioni e intese resi dagli organi competenti in ordine ai vincoli ambientali, paesaggistici, forestali, idrogeologici, idraulici, nonché quelli tipici e propri degli Enti Parco ove coinvolti, previsti dalle normative vigenti o che si rendano necessarie in relazione alla specificità del caso.";
- 
- l) il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"3. La determinazione dell'indennizzo è effettuata sulla base di una perizia eseguita dalla Struttura regionale competente tenuto conto dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per finanziarle, rivalutati percentualmente alla

- data del provvedimento di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.";
- m) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono comunicati alla Struttura regionale competente.";
  - 2) alla lettera b) del comma 2, le parole "dal regolamento di esecuzione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "dalla normativa vigente in materia";
- n) il comma 2 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:  
"2. Le relative ispezioni e verifiche per il controllo dell'efficienza tecnica, della sicurezza e della regolarità dell'esercizio degli impianti, possono essere disposte in ogni momento e, in ogni caso, nel rispetto ed in ossequio delle tempistiche, per ciascuna categoria di impianto, previste dal decreto ANSFISA n. 76655 del 7 dicembre 2023 (Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza) e successive modifiche.";
- o) il capo I del titolo III è sostituito dal seguente:

#### "Capo I

Piste, tracciati escursionistici, aree riservate ed aree a specifica destinazione

#### Art. 38

(Requisiti tecnici generali delle piste)

1. Le piste da sci possiedono i seguenti requisiti di carattere generale:
  - a) devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;
  - b) l'andamento deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere opportunamente raccordati;
  - c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli sciatori;
  - d) non devono attraversare a livello strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo è consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento.
2. L'area comune a più piste è segnalata e deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenze tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti in modo che il punto di confluenza abbia ampiezza e visibilità tale da non costringere lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.

## Art. 39

### (Requisiti specifici delle piste da discesa)

1. Le piste da discesa rispettano i requisiti stabiliti dall'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 40/2021 e sono segnalate dai gestori all'inizio di ogni impianto con i colori blu, rosso e nero secondo il grado di difficoltà definito dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo d.lgs. 40/2021.
2. Le piste utilizzate come tracciati di collegamento raccordo o trasferimento rispettano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) del d.lgs. 40/2021. Al loro imbocco vengono segnalate le piste verso le quali si accede e il relativo grado di difficoltà.
3. Le piste temporaneamente non battute, prive di preparazione con mezzi battipista dove, per il ripetuto passaggio di sciatori, possono formarsi gobbe, avvallamenti e cunette non segnalate e non protette, sono considerate piste difficili e segnalate al loro imbocco con il colore nero.
4. La delimitazione delle piste da discesa rispetta le prescrizioni stabilite nell'articolo 6 del d.lgs. 40/2021.
5. Al finanziamento della presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima; per l'anno 2021 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
6. Per il finanziamento della presente legge regionale si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le future leggi di bilancio.

## Art. 40

### (Requisiti specifici delle piste da fondo)

1. Le piste da fondo sono suddivise con riguardo al grado di difficoltà in pista facile, segnalata in blu, di media difficoltà, segnalata in rosso e pista difficile, segnalata in nero e rispettano i requisiti tecnici previsti, in relazione a ciascun grado di difficoltà, dall'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c) del d.lgs. 40/2021. Il loro tracciato deve essere, in ogni caso, privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e apertura delle piste, una situazione di pericolo.
2. Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura in conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 40/2021.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 e dai commi 1 e 2 del presente articolo:
  - a) la larghezza delle piste deve essere tale da consentire comunque l'agevole sorpasso in salita o in discesa, salvo tratti opportunamente segnalati;
  - b) le piste da fondo che non consentono il ritorno al punto di partenza devono essere appositamente segnalate;
  - c) il senso unico di marcia deve essere adeguatamente segnalato in modo da evitare l'incrocio degli sciatori;
  - d) è ammesso il doppio senso di marcia adeguatamente segnalato sullo stesso tracciato per l'intero sviluppo o per brevi tratti a condizione che ogni senso di marcia posseda le caratteristiche di cui alla lettera a).

4. Le piste di collegamento a servizio delle piste da fondo possiedono caratteristiche di difficoltà non superiori a quelle delle piste con cui vanno a collegarsi.

#### Art. 41

(Requisiti e delimitazione delle piste da slitta, slittino, per i parchi giochi, tracciati di risalita e scialpinismo)

1. Le piste da slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 5 del d.lgs. 40/2021, con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 40/2021.
2. Eventuali tracciati destinati alla risalita per lo scialpinismo sono delimitati ai sensi dall'articolo 7, comma 5, secondo capoverso, del d.lgs. 40/2021.

#### Art. 42

(Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici)

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici devono possedere le caratteristiche tecniche determinate dal relativo provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

#### Art. 43

(Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici)

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilità di determinate categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio.
2. Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati, controllati o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e pericolo.
3. Nella autorizzazione all'esercizio sono indicate, oltre agli estremi del gestore, le modalità di segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in corrispondenza degli accessi circa la potenziale pericolosità derivante dalla mancanza di delimitazione, classificazione, preparazione, controllo e protezione.
4. L'esercente o il titolare della autorizzazione all'esercizio deve individuare gli accessi e il percorso tramite segnalazione con paline di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici in conseguenza di particolari condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e valanghe.
5. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici riservati allo sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocità limitata. In tal caso è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento, che può avvenire solo qualora lo sciatore da superare soste al bordo della pista.

6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i criteri e le disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio, alle norme riguardanti il comportamento degli utenti.

#### Art. 44

##### (Tracciati di allenamento e snowpark)

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori individuano i tratti da riservare, a richiesta degli scii club e delle scuole sci, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. Per dette piste si applica la disciplina prevista dall'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 40/2021.
2. Se per gli allenamenti non è riservata l'intera pista e la restante parte risulti insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il gestore procede alla integrale chiusura al pubblico.
3. I gestori comunicano al Comune sul cui territorio insiste la pista, nonché alla Struttura regionale competente, i tratti di pista stabilmente riservati alle finalità di cui al comma 1.
4. Agli sciatori non autorizzati è vietato l'ingresso e l'utilizzo dei tracciati di allenamento.

#### Art. 45

##### (Segnaletica delle piste da sci)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dal d.lgs. 40/2021 e dalla presente legge.
2. In attesa dei provvedimenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 40/2021, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate).
3. Nei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle piste e relativa classificazione, è riportata la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne è fissata la quantità e l'ubicazione.
4. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti sono apposti:
  - a) una mappa delle piste da sci alpino, di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso;
  - b) un cartello indicante il colore delle piste servite, con identificativo del nome e del numero, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.
5. In corrispondenza dei principali accessi alle piste da fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
6. Il cattivo stato del fondo della pista deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Pericoli devono essere segnalati tutti i pericoli

oggettivi dipendenti dallo stato del fondo e gli altri pericoli atipici insistenti sulla pista.

7. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita. La chiusura è effettuata mediante palinatura incrociata o altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata mediante idonei segnali di pericolo e informativi.
  8. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni, supporti nonché sul segnale stesso.";
- p) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 37-ter, le parole "autorizzate ai sensi della L.R. 94/96 art. 18" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzate ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci)";
- q) l'articolo 51 è abrogato;
- r) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Art. 53  
(Requisiti progetto)

1. Il progetto della pista da sci, esecutivo a norma di legge, è redatto da un tecnico abilitato e tiene conto di quanto previsto dalla presente legge in base alla tipologia della pista.";
- s) all'articolo 54 le parole "di cui agli articoli 7 e 51" sono soppresse;
- t) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 61, le parole "ai sensi dell'art. 11 (responsabilità civile dei gestori)" sono soppresse;
- u) l'articolo 62 è abrogato;
- v) il capo III del titolo III è sostituito dal seguente:

"Capo III  
Disposizioni comuni

Art. 63  
(Modifiche al tracciato delle piste)

1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune. In tal caso trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 52.
2. La procedura di cui all'articolo 52 non trova applicazione quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistano nell'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse ovvero nell'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è sufficiente una comunicazione resa al Servizio regionale competente dal titolare dell'autorizzazione, accompagnata da grafici e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che si intende compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza e che, inoltre, la stessa sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da altre normative di governo del territorio.

#### Art. 64

##### (Manutenzione delle piste ed esercizio)

1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate e il direttore delle piste, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano che le piste mantengano nel tempo le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dal d.lgs. 40/2021 oltre che dalla presente legge e dagli atti autorizzativi.
2. Qualora la pista presenti condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.
3. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Quando si tratti di fatti duraturi è tenuto a darne comunicazione alla Struttura regionale competente. Ove il pericolo sia imminente provvede il direttore delle piste.
4. In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, la Struttura regionale competente può disporre la revoca dell'autorizzazione.
5. L'utilizzo dei mezzi meccanici è consentito secondo le previsioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del d.lgs. 40/2021.
6. All'interno delle aree sciabili, i gestori possono individuare ulteriori percorsi, cosiddetti occasionali e di servizio. Terminata l'utilizzazione temporanea dei percorsi occasionali, gli stessi sono segnalati con l'indicazione "percorso privo di manutenzione" e, in tal caso, sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.

#### Art. 65

##### (Direttore delle piste)

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste, salvo che non intenda assumere direttamente le relative funzioni.
2. Il direttore delle piste svolge i compiti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere da a) a f), del d.lgs. 40/2021, assicurando in particolare la presenza negli orari di apertura delle piste e coordinando tutte le attività che si svolgono nelle piste di competenza.

3. Il direttore delle piste collabora, altresì, con i direttori tecnici degli impianti di risalita al fine di assicurare l'accesso e l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti in condizioni di sicurezza.
4. Al fine di garantire una adeguata preparazione tecnica e l'aggiornamento dei direttori delle piste, nonché del personale addetto al servizio piste, i gestori assicurano la formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale addetto, attuandoli direttamente o affidandone lo svolgimento ad enti o associazioni in base ad apposita convenzione.
5. I requisiti di abilitazione, nonché i criteri relativi alla formazione e aggiornamento del direttore delle piste, sono disciplinati, tenuto conto dei compiti e delle funzioni che è chiamato a esercitare, con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 40/2021.

Art. 66  
(Servizio piste)

1. Il servizio piste garantisce la sorveglianza, il controllo, la sistemazione e la manutenzione delle piste e il mantenimento di efficienti condizioni di sicurezza; deve essere munito di strumenti tecnici, attrezzature, veicoli e strumenti di comunicazione e deve essere numericamente funzionale alla portata degli impianti considerato anche l'andamento del flusso turistico nell'arco della stagione invernale. Singoli soggetti possono svolgere due o più delle mansioni previste, purché le stesse risultino commisurate alle necessità tecniche esistenti.
2. Il direttore e gli addetti al servizio piste devono essere riconoscibili mediante apposito tesserino.

Art. 67  
(Servizio di soccorso)

1. Il gestore provvede al servizio di soccorso mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni.
2. Nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei.

Art. 68  
(Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all'esercizio)

1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con esse.
2. L'elenco di misure e apprestamenti di sicurezza integrativi e la loro ubicazione dovranno essere comunicate al Servizio competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala adeguata) a firma di un tecnico abilitato,

ai fini dell'aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di cui all'articolo 69, entro 60 giorni dal rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I..

3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora migliorativi della sicurezza anche nell'ambito del normale esercizio, possono essere mantenuti in opera per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso contrario, la loro presenza dovrà essere limitata al periodo di effettuazione dell'evento sportivo per il quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa chiusura della pista al pubblico esercizio e successivamente rimosse prima della riapertura della pista al pubblico esercizio.
4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di sicurezza della pista prescritti della omologazione è vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che tali parti siano adeguatamente protette, come da piano di gestione della sicurezza adottato nell'area sciabile attrezzata.

#### Art. 69

(Indicazione della classificazione ed elenco piste)

1. Il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento delle piste contiene la classificazione delle piste da sci secondo i criteri fissati dal d.lgs. 40/2021 e dalla presente legge.
2. La Struttura regionale competente predispone un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento sulla base della documentazione fornita dal gestore.

#### Art. 70

(Verifiche)

1. La Struttura regionale competente svolge verifiche sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. Le verifiche in ordine all'esercizio delle piste sono effettuate dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza, nonché dai corpi di polizia locali e sono svolte senza preavviso.
3. Qualora siano verificate violazioni alla normativa in materia e le stesse costituiscano pregiudizio per la fruizione in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, la Struttura regionale competente, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista, sospende l'autorizzazione.

#### Art. 71

(Tutela ambientale)

1. Tutte le opere concernenti l'apprestamento di piste da sci nonché gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati con l'impiego delle più appropriate tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.";

w) il titolo IV - Altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata è abrogato;

x) il titolo V è sostituito dal seguente:

## "TITOLO V

### Piani di gestione della sicurezza in aree sciabili attrezzate

#### Art. 72

(Strumenti tecnici di sicurezza delle aree sciabili attrezzate)

1. La gestione della sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate è esercitata anche mediante la redazione, l'attuazione e l'applicazione dei seguenti strumenti tecnici:
  - a) piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (PMAS);
  - b) relazione e studi nivologici, valanghivi e geomorfologici dell'area sciabile interessata;
  - c) piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (PGSV).
2. In relazione agli specifici contenuti richiesti per ciascuno degli strumenti di cui al comma 1, gli stessi sono redatti in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 40/2021, al d.m. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) nonché alla presente legge.

#### Art. 73

(Caratteristiche degli strumenti tecnici)

1. Gli strumenti tecnici di cui all'articolo 72 e i loro eventuali aggiornamenti sono redatti da tecnici abilitati e di provata esperienza in materia, sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate. Essi contengono gli aspetti di carattere strutturale, la valutazione oggettiva di ogni possibile rischio connesso con l'esercizio ordinario di impianti, piste e loro componenti, nonché le indicazioni delle misure gestionali e delle azioni da attuare per il raggiungimento del massimo livello possibile di sicurezza e riduzione del rischio.
2. I piani di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 72 indicano, altresì, le figure professionali con la relativa specializzazione, ove prevista, collegata alla mansione attribuita e il personale del servizio piste necessario per l'attuazione delle misure contenute negli strumenti tecnici, tenuto conto dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza dello stesso.
3. Il gestore dell'area è responsabile della tenuta e conservazione presso gli uffici, ubicati all'interno dell'area sciabile attrezzata, di tutti gli strumenti tecnici e dei loro aggiornamenti. In relazione alla materia in essi disciplinata, il gestore provvede, altresì, a depositarne una copia presso la Struttura regionale competente nonché presso la Struttura competente in materia di prevenzione dei rischi dell'Agenzia regionale di Protezione civile.
4. Gli strumenti tecnici restano vigenti fino a quando non si manifestino impreviste situazioni di pericolo o non intervengano modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle piste o di altre componenti dell'area sciabile

attrezzata, tali da far mutare le condizioni, i fattori di rischio e i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dagli strumenti medesimi. In tal caso, il gestore provvede al loro aggiornamento, predisponendo le opportune modifiche e realizzando gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza.

5. Gli adeguamenti e gli aggiornamenti del PMAS e del PGSV sono trasmessi rispettivamente alla Struttura regionale e alla Struttura competente in materia di prevenzione dei rischi dell'Agenzia regionale di Protezione civile.

#### Art. 74

(Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza)

1. Il PMAS dell'area sciabile attrezzata individua e descrive tutti i possibili rischi connessi con le caratteristiche e la conformazione delle componenti dell'area medesima, in relazione all'ordinario esercizio e, sulla base degli stessi, propone e prescrive idonee misure di protezione o sistemi di gestione.
2. Per ogni misura o apprestamento di sicurezza è descritta la manutenzione o i parametri di riferimento nivologico, meteorologico e strutturale da rispettare per la migliore funzionalità.
3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a più soggetti all'interno della medesima area sciabile attrezzata, ciascun gestore provvede a dotarsi del proprio PMAS, con indicazione del limite di competenza.
4. L'attuazione delle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura degli impianti e piste, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolto da personale non specializzato, coordinato dal direttore delle piste.
5. Con atto della Struttura regionale competente sono approvati gli schemi ed i contenuti minimi necessari per la redazione del PMAS e dell'eventuale suo aggiornamento.

#### Art. 75

(Conferma annuale ai piani di sicurezza)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno i gestori inoltrano alla Struttura regionale competente ovvero all'Agenzia regionale di Protezione civile, a seconda si tratti del PMAS o del PGSV, una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante, rispetto alle condizioni esistenti, il permanere della efficacia di interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza e misure gestionali previste nei piani di sicurezza depositati presso le relative medesime Strutture.
2. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o dei relativi aggiornamenti, le Strutture regionali, ciascuna in relazione al piano di propria competenza, possono disporre la sospensione dell'utilizzo di una o più componenti dell'area sciabile attrezzata ovvero dell'intera area.
3. Ogni variazione dei nominativi e delle qualifiche del personale di cui al comma 2 dell'articolo 73, che si renda necessaria durante il periodo di esercizio, deve essere comunicata entro il termine di 10 giorni dalla variazione medesima.";

y) il titolo VI è sostituito dal seguente:

## "TITOLO VI

### Diritti, obblighi e norme di comportamento degli utenti

#### Art. 76

##### (Diritti connessi all'acquisto dello ski pass)

1. L'acquisto dello ski pass, oltre a quanto espressamente contemplato dalle condizioni generali di contratto e dalla legge dà diritto:
  - a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili:
    - 1) sulla situazione meteorologica nelle varie zone dell'area sciabile attrezzata (temperatura, vento, umidità, sensazione termica);
    - 2) sullo stato di chiusura o apertura delle piste e degli impianti;
    - 3) sulle zone dell'area sciabile eventualmente temporaneamente chiuse per manifestazioni agonistiche o turistiche;
    - 4) sullo stato generale della neve durante l'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata;
    - 5) sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e di chiusura di tutti i vari servizi all'interno dell'area sciabile attrezzata;
    - 6) sui rischi e pericoli esistenti nell'area sciabile attrezzata;
    - 7) sull'affluenza alle piste ed agli impianti;
    - 8) sui mezzi di soccorso e assistenza sanitaria offerti all'interno dell'area sciabile attrezzata;
    - 9) sui diritti, obblighi e responsabilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;
  - b) ad usufruire di piste adeguatamente preparate, delimitate, segnalate e controllate per la pratica dello sci o delle specifiche attività sportive invernali cui vengono eventualmente destinate, secondo quanto disposto dalla presente legge;
  - c) a ricevere un'adeguata assistenza da parte degli addetti dell'area sciabile attrezzata.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono aggiornate ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi nel corso dell'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata.

#### Art. 77

##### (Obblighi generali degli utenti)

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni e conformano il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto.
2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:
  - a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;

- b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell'area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;
  - c) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto;
  - d) comunicare al personale dell'area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all'interno dell'area stessa;
  - e) rispettare l'ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all'ambiente stesso.
3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e, pertanto, le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.
  4. Fermo restando quanto previsto al capo IV del d.lgs. 40/2021, gli utenti con disabilità, al fine di ottenere particolare assistenza, segnalano la propria presenza al personale dell'area sciabile attrezzata per eventuali esigenze specifiche.
  5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge tramite appositi opuscoli divulgativi, pubblicati a cura del gestore, che vengono distribuiti congiuntamente al titolo di viaggio e, per il tramite dei maestri da sci, preliminarmente allo svolgimento di classi di insegnamento. In alternativa, le medesime informazioni sono contenute in apposita cartellonistica presso le biglietterie e nelle eventuali piattaforme digitali attivate per gli acquisti online.
  6. È fatto divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

#### Art. 78

##### (Comportamento sulle piste da sci - Generale)

1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui o provocare danno a cose e persone, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 27 del d.lgs. 40/2021.
2. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
3. Nell'utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell'evitarli.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, con riguardo alle singole condotte relative a velocità e obbligo di prudenza, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento, transito e risalita, precedenza ai mezzi meccanici, divieto di sciare in stato di ebbrezza e tutela delle persone con disabilità si applicano le previsioni contenute negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, comma 3, 31 e 37 del d.lgs. 40/2021.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

Art. 79  
(Ulteriori prescrizioni)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 40/2021 e al fine di garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti sono stabilite le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a) l'accesso alle piste è vietato agli utenti sprovvisti di equipaggiamento per la pratica sportiva ovvero diversi da quelli cui la pista è destinata, salvo si tratti delle specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità;
  - b) ad eccezione degli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti di risalita e tappeti mobili appositamente autorizzati dal gestore, è vietato a chiunque di utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata al di fuori dell'orario di esercizio degli impianti di risalita senza l'assenso del gestore dell'area sciabile che deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del direttore delle piste in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati;
  - c) è vietato l'accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento. In tal caso, l'accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore;
  - d) è vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti;
  - e) è vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi;
  - f) è vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.

Art. 80  
(Soccorso, concorso e omissione)

1. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell'infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte.

2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso.
3. In caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
4. Per l'omissione di soccorso si applica la previsione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 40/2021.

Art. 81  
(Dotazioni tecniche e casco)

1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi simili, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
2. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni nonché alle persone con disabilità, salvo quanto previsto dal comma 3, di indossare correttamente un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 17 del d.lgs. 40/2021.
3. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare un certificato attestante la relativa esenzione.
4. L'obbligo del casco protettivo omologato è sempre previsto, a prescindere dall'età, per coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard.
5. I caschi protettivi non conformi alle predette caratteristiche sono sottoposti a sequestro amministrativo.

Art. 82  
(Sci fuoripista, scialpinismo e attività escursionistiche)

1. Per lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le attività escursionistiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 40/2021.";

z) il titolo VII è sostituito dal seguente:

"TITOLO VII  
Norme comuni, transitorie e finali

Art. 83  
(Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento)

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 40/2021 e della presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. I maestri di sci e il personale addetto ai servizi di cui agli articoli 66 e 67 segnalano tempestivamente ogni infrazione ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 84  
(Supporti video)

1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, è consentita l'installazione di telecamere per il controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di altri spazi dell'area sciabile attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, un più elevato livello di rischio.
2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di cui al comma 1 e ne vengono indicate le modalità di gestione.

Art. 85  
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza da parte dei gestori delle norme di cui al d.lgs. 40/2021 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro per la realizzazione, la modifica anche parziale di un impianto di risalita nonché la sua apertura al pubblico in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 12. Non è considerato impianto la componente dell'area sciabile individuata come tappeto mobile, per il quale si applica la disciplina di cui agli articoli 37-bis e 37-ter;
  - b) da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro per la realizzazione o la modifica anche parziale di piste da sci permanenti in mancanza della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 52;
  - c) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l'apertura al pubblico di una pista senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 61, commi 1 e 5;
  - d) da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro per la violazione rispettivamente dell'obbligo di soccorso di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 40/2021 e dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo d.lgs. 40/2021;
  - e) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per violazione dell'obbligo di chiusura delle piste di cui al comma 3 dell'articolo 64;
  - f) da 100,00 euro a 250,00 euro per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 43 e del comma 6 dell'articolo 64;
  - g) da 250,00 euro a 1.000,00 euro per violazione degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 10 del d.lgs. 40/2021, degli obblighi relativi all'informazione di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all'articolo 45, commi 1, 2 ed 8;
  - h) da 100,00 euro a 150,00 euro per violazione degli obblighi relativi all'impiego dei mezzi meccanici di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del d.lgs. 40/2021.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle norme di condotta da parte degli utenti e degli sciatori si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite dagli articoli 23, comma 1, e 33, comma 2, lettere da e) ad m) del d.lgs. 40/2021. Si applicano, altresì, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 50,00 euro a 150,00 euro per violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 77, comma 6, e 79, comma 1, lettere a), b), c) e f);
  - b) da 100,00 euro a 250,00 euro per omessa esibizione del titolo di viaggio, o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
  - c) da 100,00 euro a 150,00 euro per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 81;
  - d) da 250,00 euro a 1.000,00 euro per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 40/2021.
3. Nel caso in cui lo sciatore abbia assunto la condotta vietata dall'articolo 79, comma 1, lettera d), si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 2, lettera e) del d.lgs. 40/2021, da 50,00 euro a 150,00 euro, aumentata del doppio sia nel minimo che nel massimo.
  4. Nel caso in cui lo sciatore abbia violato il divieto di sorpasso parziale di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. 40/2021, da 50,00 euro a 150,00 euro, aumentata del doppio sia nel minimo che nel massimo.
  5. Il gestore, ai fini del controllo del regolare utilizzo di biglietti e abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio.
  6. Oltre alla sanzione pecuniaria, è sempre disposto il ritiro del titolo di viaggio in mancanza dell'assicurazione obbligatoria in corso di validità e in caso di esibizione di un titolo di viaggio non valido o riconducibile a persona diversa. Esso è, altresì, ritirato o sospeso fino a tre giorni, se si tratta di abbonamento plurigiornaliero, in caso di violazioni reiterate o di particolare gravità. Al trasgressore è rilasciato un documento per l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il proprio domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.
  7. Nei casi in cui, per l'utilizzo delle piste di sci di fondo, è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a tre volte il costo del biglietto medesimo.
  8. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3, della l. 689/1981 e i relativi scritti difensivi è la Struttura regionale competente.
  9. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono riscossi dalla Regione Abruzzo mediante contabilizzazione sui capitoli di entrata 35024.1 e 35024.2 (Entrate derivanti da violazioni in materia di sicurezza e gestione degli impianti sciistici).

Art. 86  
(Statistica)

1. L'elenco degli infortuni verificatisi sulle piste da sci con riferimento all'ultima stagione sciistica conclusasi è trasmesso dai gestori delle aree sciabili entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) alla Struttura regionale competente in materia di prevenzione sanitaria, ai fini dell'inoltro al Ministero della Salute per scopi scientifici e di studio;
  - b) alla Struttura regionale competente in materia di impianti di risalita e piste da sci, ai fini dell'individuazione delle piste e dei tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con possibilità di prescrivere ai gestori l'adozione di ulteriori misure di sicurezza.
2. I gestori delle aree sciabili conservano e rendono disponibili i dati del monitoraggio meteo - nivologico in loro possesso per un periodo di cinque anni.

#### Art. 87

(Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza)

1. La qualità dei comprensori sciistici è valutata attraverso una griglia comprendente cinque categorie di qualità, da uno a cinque «fiocchi bianchi».
2. I parametri di qualità, che considerano le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale, sono definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. 40/2021.
3. Competente alla valutazione della qualità e al rilascio dei relativi attestati è la Struttura regionale competente in materia di sport e turismo.

#### Art. 88

(Norma finale)

1. La Regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti nelle aree sciabili attrezzate.
2. Sono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e divulgazione e definendo puntuali modalità di intervento.
3. Sono promossi la collaborazione ed il coordinamento con le altre Direzioni regionali per iniziative comuni.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 40/2021."

#### Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 65, comma 5, della l.r. 24/2005, così come sostituito dalla presente legge e, in ogni caso, in mancanza di individuazione, la funzione di direttore di esercizio è svolta dal gestore cui compete la nomina.
2. Entro sei mesi dall'adozione dell'atto di cui all'articolo 74, comma 5, della l.r. 24/2005, così come sostituito dalla presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono alla Struttura regionale competente i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza per le componenti delle aree medesime di propria competenza.
3. Ovunque ricorrano nella l.r. 24/2005 le espressioni "il Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità" ovvero solo "il Servizio competente", queste sono sostituite con "la Struttura regionale competente".

4. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge organica dei sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie per il superamento della l.r. 24/2005.

## Capo II Ulteriori disposizioni

### Art. 4

(Proroga dei termini previsti dalle ll.rr. 1/2021, 2/2022 e 46/2023)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) le parole "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
3. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) le parole "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

### Art. 5

(Integrazione all'art. 9 della l.r. 45/2007)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è aggiunta la seguente:  
"f-bis) prevedere che la potenzialità massima di ricezione prevista dal Piano per gli impianti esistenti ivi considerati, dedicati al trattamento congiunto della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti indifferenziati, può essere effettivamente consentita solo all'esito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per un nuovo impianto di trattamento delle matrici organiche (FORSU).".
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia, adegua il vigente Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti alle disposizioni di cui al comma 1. La variazione al Piano di cui al presente comma, in quanto variazione formale ai sensi ed per gli effetti dell'articolo 71, comma 7, lettera b), della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) è soggetta alla procedura di approvazione semplificata di cui al medesimo articolo 71, comma 6, secondo e terzo periodo, della l.r. 58/2023.

### Art. 6

(Modifiche all'art. 37 della l.r. 18/2013)

1. All'articolo 37 della legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il gestore comunica, inoltre, a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti, la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'allerta.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), il gestore mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso, comprese eventuali manovre di urgenza degli organi di scarico, avvisando immediatamente dell'attivazione della relativa fase e mantenendo costantemente informati la Prefettura e la Protezione civile regionale che coordinano le comunicazioni con tutti i soggetti interessati secondo le procedure previste dai propri ordinamenti. Ha, altresì, l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza.".

#### Art. 7

(Integrazione alla l.r. 27/2024)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 27 (Premio Internazionale Sabina Santilli) è inserito il seguente:

#### "Art. 6-bis

(Disposizioni di prima attuazione)

1. Limitatamente all'anno 2025 e nelle more di un intervento di semplificazione della disciplina di organizzazione del premio prevista dalla presente legge, in deroga agli articoli 3, 4 e 5:
  - a) il Premio si svolge nelle date fissate dal Comune di San Benedetto dei Marsi e, comunque, non oltre il 31 agosto 2025;
  - b) il Comune di San Benedetto dei Marsi definisce, con avviso pubblico da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di svolgimento del Premio che può articolarsi in una o più delle quattro sezioni di concorso di cui al comma 2 dell'articolo 3;
  - c) la Giuria del premio è composta da cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, nominati dal Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi su designazione, rispettivamente, del medesimo Sindaco di San Benedetto dei Marsi, del Presidente della Giunta regionale, dell'Assessore regionale con delega alla cultura, del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Lega del Filo D'Oro.".

### Capo III

#### Disposizioni finali

#### Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. A quanto stabilito dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 9  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 23/1 del 20.5.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE